

LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

IL TAR DICHIARA INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE ARPAE

Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna, sentenza n. 756 del 18 agosto 2021 (www.giustizia-amministrativa.it)

Il Tar di Bologna, con la recente sentenza n. 756 del 18 agosto 2021, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale istitutiva di Arpa Emilia-Romagna. In particolare i giudici amministrativi si sono pronunciati sugli articoli della Lr 13/2015 che assegnano all'Agenzia ambientale l'esercizio, per conto della Regione Emilia-Romagna, di funzioni connesse al rilascio di diverse autorizzazioni ambientali e concessioni demaniali. Nel caso specifico la questione era stata eccepita da un gruppo di ricorrenti che avevano impugnato un provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) comprensivo di Via e Aia, relativo alla realizzazione di un allevamento avicolo in provincia di Forlì-Cesena. Il tema della devoluzione alle Agenzie ambientali, tramite leggi regionali, di nuovi compiti istituzionali era divenuto di attualità alcuni anni orsono quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 7 giugno 2017, aveva censurato, in quanto in contrasto con l'articolo 117 c. 2 lett. s) della Costituzione relativo alla competenza legislativa dello Stato in materia di ambiente, una norma contenuta nella Lr del Molise n. 4 del 2016 che attribuiva all'Arpa locale un'ampia pletora di funzioni amministrative regionali in materia di ambiente ed energia ivi inclusi anche alcuni compiti di pianificazione. Tale situazione, secondo la Corte, avrebbe quindi leso la necessità, desumibile dalla normativa statale di riferimento delle Arpa, di tenere separate le funzioni tecnico-scientifiche di consulenza e controllo attribuite alle suddette agenzie dalle funzioni di cosiddetta amministrazione attiva esercitate dai distinti livelli "politici" territoriali. Il Tar Bologna invece, con la sentenza in commento, ha ritenuto la situazione emiliano-romagnola sensibilmente diversa da quella molisana, in quanto in questa regione i provvedimenti espressione di discrezionalità amministrativa che comportano un'ampia ponderazione degli interessi coinvolti, come ad esempio la Via, rimangono comunque in capo alla Giunta regionale, mentre invece all'Agenzia è riservata l'adozione di atti che implicano l'esercizio di una discrezionalità di tipo tecnico, quali ad esempio il rilascio dell'Aia o della concessione di derivazione idrica. Il Tar quindi ritiene che la Lr 13/2015 non violi l'art. 117 della Costituzione e le relative norme statali interposte (legge 61/1994 e legge 132/2016) in tema di competenze attribuite alle Agenzie ambientali.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Legge n. 108 del 29/7/2021 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (GU n. 181 del 30/7/2021 - suppl. ord. n. 26)

La legge di conversione ha sostanzialmente mantenuto l'impianto delle previsioni del DL in questione (già commentato sul numero 3/2021 di *Ecoscienza*) apportando comunque alcune novità in tema di Via, Vas, bonifiche ed energie rinnovabili. La legge 108 inoltre ritorna nuovamente sul tema dell'*end of waste*, sul conferimento a impianti intermedi di smaltimento e apporta modifiche al campo delle esclusioni dalla disciplina sui rifiuti. La norma novella anche le disposizioni relative all'interessante istituto dell'interpello ambientale, introducendo un termine di 90 giorni entro il quale il Mite deve rispondere alle istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale poste dai soggetti abilitati a farlo. Si ricorda, in ogni caso, che la disciplina dell'interpello ambientale non incide sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Passando ad altro argomento si segnala l'introduzione di un nuovo art. 37 bis rubricato "Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo" che va a incidere sulla disciplina in materia di fertilizzanti di cui al Dlgs 75/2010, modificando la definizione di alcuni dei correttivi indicati nella tabella 2.1 dell'all. 3 (si tratta dell'annosa questione dell'utilizzo dei fanghi di depurazione per la produzione di gessi di defecazione). Tra le molteplici altre disposizioni si evidenzia infine che la legge di conversione del DL Semplificazioni è intervenuta nuovamente sulla disciplina del procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) prevista dal comma 7 dell'art. 27bis del Tua, con riferimento al termine di conclusione della conferenza dei servizi per il rilascio del provvedimento che rimane di 90 giorni, ma decorre ora dalla data della prima riunione e non più da quella di convocazione dei lavori.

IL MITE APPROVA LE LINEE GUIDA SNPA SULLA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Mite, Decreto direttoriale 9 agosto 2021 n. 47 (GU del 21 agosto 2021 n. 200)

Il Mite ha approvato le linee guida sulla corretta classificazione dei rifiuti già deliberate dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente il 18 maggio 2021

con la delibera n. 105. Il Mite con il decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 ai sensi dell'art. 184, comma 5, Dlgs 152/2006, così come modificato dal Dlgs 116/2020, ha fatto proprie le linee guida redatte da Snpa che dovranno essere usate dal produttore per la corretta attribuzione dei codici identificativi dei rifiuti pericolosi e non e delle caratteristiche di pericolosità degli stessi. Rispetto alla versione approvata dal Sistema agenziale risulta aggiunto un paragrafo relativo ai rifiuti prodotti dal trattamento meccanico e meccanico/biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.

NUOVA MODULISTICA PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Mite, Decreto direttoriale 18 agosto 2021 n. 137 (GU n. 200 del 21 agosto 2021)
Mite, Decreto direttoriale 20 luglio 2021 n. 114 (pubblicato sul sito del Mite il 20 luglio 2021)

Secondo quanto disposto dall'art. 252, comma 9-quater, del Dlgs 152/2006, il Mite ha approvato i nuovi moduli per i progetti di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. In particolare nel decreto n. 137 si approva il modello dell'istanza per la presentazione del progetto operativo di bonifica, di messa in sicurezza operativa e permanente per le aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare all'istanza. Nel decreto n. 114 è stata invece approvata la modulistica per le domande ai fini dell'approvazione del piano di caratterizzazione.

SOTTOPRODOTTI: L'EMILIA-ROMAGNA FISSA I CRITERI PER I RESIDUI DEL MAIS

Determinazione dirigenziale 2 agosto 2021 n. 14538 (Bur ER n. 256 del 18 agosto 2021)

La Regione Emilia-Romagna ha stabilito le condizioni che le imprese di produzione, trasformazione e lavorazione delle sementi di mais e di altre colture devono rispettare per poter essere iscritte nell'elenco regionale dei sottoprodotti, secondo quanto in precedenza previsto dalla delibera regionale n. 2260/2016 con la quale è stato, altresì, creato un registro nel quale facoltativamente possono iscriversi tutte le imprese il cui processo produttivo rispetti le caratteristiche individuate dalla normativa regionale. La determina dirigenziale definisce le caratteristiche dei sottoprodotti, i trattamenti ammissibili come normale pratica industriale, gli utilizzi del sottoprodotto per la produzione di biogas e di energia mediante combustione, i requisiti qualitativi del prodotto e tutti gli aspetti gestionali dell'operazione di utilizzo del materiale.